

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	67	Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive . . . . .	74
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PRESIDENTE . . . . .	74
PRESIDENTE . . . . .	68	BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	74
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. (559) . . . . .	68	PETRUCCI: Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60 riguardante l'organico della Guardia di finanza. (128) . . . . .	74
PRESIDENTE . . . . .	68	PRESIDENTE . . . . .	74
RESTIVO, <i>ff. Relatore</i> . . . . .	68	PETRUCCI . . . . .	75
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	68	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):</b>		PRESIDENTE . . . . .	75
PETRUCCI: Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, concernente la sistemazione dell'organico del Corpo della Guardia di finanza. (734) . . . . .	69		
PRESIDENTE . . . . .	69, 70, 71, 72, 73	<b>La seduta comincia alle 9,20.</b>	
PETRUCCI . . . . .	69	LONGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
FALETRA . . . . .	69, 71, 72, 73	(È approvato).	
VALESCCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	70, 72, 73	<b>Comunicazione del Presidente.</b>	
GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	70, 71, 72, 73	PRESIDENTE. Il deputato Petrucci interviene alla seduta odierna, senza voto deliberativo, per la discussione delle sue proposte di legge n. 128 e n. 734 oggi all'ordine del giorno.	
SERVELLO . . . . .	73		

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno dare la precedenza, nella trattazione dell'ordine del giorno, al disegno di legge n. 559: « Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. (559).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 559, concernente una modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

L'onorevole Restivo ha facoltà di svolgere la relazione.

RESTIVO, *ff. Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione concerne una necessaria rettifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa esclusivamente a modalità di pagamento. Infatti il disegno di legge si riferisce particolarmente alle facoltà consentite ai funzionari delegati di provvedere al pagamento delle borse di studio.

Con l'articolo 3 della legge sopracitata si prevede che al pagamento delle borse di studio concesse dal Ministero degli affari esteri si possa procedere soltanto mediante apertura di credito e che i prelevamenti su tali aperture di credito possano essere effettuati soltanto con ordinativi. Questo sistema ha determinato non pochi inconvenienti in un campo in cui la celerità e prontezza nelle misure esecutive è evidentemente anche connessa alla possibilità del conseguimento dei reali obiettivi che il provvedimento si prefigge. Di qui la necessità di modificare la portata del suddetto articolo 3 in modo da dare facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle borse in questione sulle aperture di credito, anche con prelevamenti da effettuarsi con « buoni a proprio favore » da parte del funzionario. Ne scaturisce conseguentemente la necessità di abrogare il secondo comma del citato articolo.

Pertanto sono d'avviso che la Commissione non può che approvare il provvedi-

mento, sottolineando che il campo delle borse di studio, che già costituisce oggetto di un impegno legislativo notevole, potrebbe essere ancora incrementato, soprattutto avendo riguardo alle reali necessità di snellire il meccanismo di erogazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale, avanzando una richiesta di chiarimento all'onorevole rappresentante del Governo, che è la seguente: come mai nella legge 11 aprile 1955, n. 288, fu inserita una clausola tanto restrittiva come quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 che ora si vuole abolire?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo naturalmente è favorevole all'approvazione del disegno di legge e fa presente che la richiesta abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 288 del 1955 è intesa a sbloccare una situazione per cui finora queste borse di studio sono state privilegio dei ricchi in quanto costoro potevano anticipare le spese che la borsa di studio avrebbe dovuto coprire ed attendere che fosse perfezionato l'*iter* necessario per il pagamento della borsa stessa. Con l'eliminazione del secondo comma dell'articolo 3 anche i non abbienti potranno usufruire effettivamente delle borse di studio concesse dal Ministero degli affari esteri.

Rispondendo al quesito posto dall'onorevole Presidente posso dire che la disposizione inserita nella legge n. 288 del 1955 era motivata dalla preoccupazione del Tesoro di non concedere all'Amministrazione degli esteri un potere troppo ampio che sfuggisse al controllo del tesoro stesso. Constatati gli inconvenienti verificatisi nell'applicazione della legge — dovuti soprattutto al fatto che all'estero la situazione è diversa — il Governo ha proposto con questo disegno di legge l'adozione di quelle misure atte ad eliminarli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per il chiarimento fornito. Poiché nessuno chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione generale. Passiamo senz'altro all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

*(È approvato).*

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, concernente la sistemazione dell'organico del Corpo delle Guardia di finanza. (734).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 734, d'iniziativa del deputato onorevole Petrucci, relativa ad una modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, concernente la sistemazione dell'organico del Corpo della Guardia di finanza.

Il Relatore, onorevole deputato Giglia, ha già svolto la sua relazione nella passata seduta.

PETRUCCI. Onorevoli colleghi! Come proponente vorrei chiarire solamente che la mia proposta di legge tende ad introdurre per la nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza le stesse norme in vigore per la scelta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e credo che — anche sotto il punto di vista dell'armonizzazione delle norme in vigore nei due Corpi — essa meriti la vostra cortese attenzione ed approvazione.

FALETRA. Mi pare di aver compreso, sia dalla relazione dell'onorevole collega relatore che dall'intervento dell'onorevole proponente, che questa proposta di legge tenderebbe ad attribuire al Ministro delle finanze la facoltà di scegliere il comandante generale della Guardia di finanza. Debbo tuttavia a questo proposito osservare che questa facoltà il Ministro delle finanze l'ha già e non è necessario in proposito un nuovo provvedimento legislativo. Infatti è tuttora in vigore il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, il quale stabilisce che: « Il comandante generale della Guardia di finanza è scelto dal Consiglio dei Ministri su designazione del Ministro delle finanze, concordemente con il Ministro della difesa ».

Debbo pertanto dichiarare che, secondo noi, la proposta di legge, così com'è congegnata, non risolve in nessun caso il problema posto dal collega onorevole Petrucci da una parte, mentre dall'altra — come ho detto — il problema non esiste perché il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza è già scelto dal Ministro delle finanze. Debbo anche aggiungere che la sostituzione del comma, così come viene proposta, verrebbe anche ad annullare la parte che riguarda la collaborazione che il comandante in seconda deve prestare al comandante generale della Guardia di finanza.

Scendendo nel campo particolare, rileviamo che mentre il decreto legislativo n. 1557 del 1947 stabilisce che « Il comandante generale della Guardia di finanza è generale di Corpo d'Armata in servizio effettivo nell'esercito » la proposta di legge in esame così modifica il criterio: « ...è scelto fra i generali di Corpo d'Armata in servizio effettivo dell'esercito ». Tradotto in pratica ciò significa che, mentre per effetto del citato decreto del 1947, il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza — che è un generale dell'Esercito — deve essere messo a riposo al raggiungimento dei limiti di età fissati per i generali di Corpo d'Armata dell'esercito, con l'approvazione della nuova proposta di legge, il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, una volta scelto fra i generali di Corpo d'Armata dell'esercito, non ne segue più il destino e può essere trattenuto in servizio anche quando abbia superato i limiti di età. Questo secondo me non è un criterio che possa essere accettato!

PETRUCCI. Faccio notare all'onorevole Faletra che la mia proposta di legge tende ad uniformare delle disposizioni di carattere legislativo: non comprendo perché il criterio che presiede alla nomina del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri non debba essere valido anche per il comandante generale della Guardia di finanza.

FALETRA. A parte l'alta stima che nutro personalmente per l'onorevole proponente, non capisco perché questo cambiamento di disposizioni venga patrocinato da lui anziché dal Ministro delle finanze. Venga il Ministro personalmente a dirci se si tratti o meno di una proposta di legge *ad personam*!

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Faletra che la sua osservazione urta contro le norme che regolano il nostro mandato. Ciascuno di noi è portatore di un diritto che può esercitare come crede. Non solo, ma debbo anche far notare all'onorevole Faletra che

questa proposta di legge trovasi ormai da due anni all'esame del Parlamento: è decaduta col termine della passata legislatura ed è stata ripresentata: non credo quindi che il suo sospetto, che, cioè, la proposta sia volta al mantenimento di una posizione costituita possa esser fondato.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il comandante della Guardia di finanza è scelto dal Ministro delle finanze; ed è scelto alla stessa stregua con cui il Ministro delle finanze può scegliere per ogni direzione generale del suo dicastero un titolare il quale racchiude una sua propria personalità, indipendentemente dalla carriera che ha percorso.

Il Direttore generale può essere scelto anche al di fuori della carriera; però, nell'atto stesso in cui viene nominato, egli acquista un determinato stato giuridico che gli concede, oltre agli altri, anche il privilegio di essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di un determinato limite di età (normalmente fino a 65 anni).

Nel caso nostro, la scelta potrebbe avvenire, grosso modo, con lo stesso sistema. La Guardia di finanza è un corpo militare che dipende dal Ministero delle finanze e il suo comandante ha un grado corrispondente a quello di direttore generale. Evidentemente questo comandante, pur mantenendo l'insieme dei suoi obblighi militari, diventa una specie di Direttore generale, e come tale, ne acquista lo stato giuridico ai fini dell'anzianità. Questa è l'essenza, secondo me, della proposta in esame.

Quali sono i motivi che la rendono importante? Il primo è che, mantenendosi il criterio di scelta del Comandante della Guardia di finanza fra i generali di Corpo d'Armata, l'ufficiale deve maturare una certa anzianità prima di raggiungere tale grado, per cui la sua nomina avviene spesso in prossimità dei limiti di età militari, il che obbliga il Ministro a cambiare spesso il comandante senza che si riesca ad avere un minimo di continuità nel comando che crei una maggiore funzionalità del Corpo.

In secondo luogo gli onorevoli colleghi non faranno certo fatica ad immaginare cosa significhi prendere ad un certo momento le redini di un corpo essenzialmente tecnico, per un ufficiale dell'esercito che ha esercitato fino a quel momento il comando. Il vedere di punto in bianco il tavolo ingombro di documenti che per la maggior parte riguardano materie squisitamente tecniche, comporta per il comandante del Corpo la necessità di risol-

vere numerose difficoltà. È evidente che ci vuole un certo tempo per orientarsi nel ginepraio rappresentato dagli ordinamenti della polizia tributaria: col risultato che il nuovo comandante, il quale all'atto della nomina è già sulla sessantina, vede maturare il periodo per la cessazione dal servizio nell'esercito prima ancora che possa essersi impadronito a fondo della nuova materia. Di qui la proposta di parificarlo al Direttore generale; ed il Governo ritiene di poter accettare tale proposta.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Con effetto dal 1° luglio 1958, il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1957, n. 1557, è sostituito dal seguente:

« Il comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di corpo d'armata in servizio effettivo dell'esercito ».

Comunico che l'onorevole Faletra ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è un generale di Corpo d'Armata in servizio effettivo ed è scelto dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze sentito il parere del Ministro della difesa ».

**GIGLIA, Relatore.** A me pare che le osservazioni svolte dall'onorevole Faletra siano — e l'onorevole collega mi permetta di dirlo con tutta franchezza — viziate dall'impressione che egli mostra di avere, che cioè questa proposta di legge sia fatta *ad personam*.

È evidente che la responsabilità relativa alla nomina del comandante generale del Corpo della Guardia di finanza resta sempre del Governo. Però il problema che il collega onorevole Petrucci intende risolvere con la sua proposta di legge a mio parere è un altro, ed è quello di fissare il criterio di dipendenza del comandante generale del Corpo della Guardia di finanza dal Ministero delle finanze, criterio che non risulta dalla legge attualmente in vigore e che non emerge neppure dall'emendamento testé presentato dall'onorevole Faletra. La proposta di legge Petrucci sta invece a significare che la scelta effettuata dal Ministro delle finanze pone il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza alle dipendenze gerarchiche del

Ministro stesso, come il comandante generale dell'Arma dei carabinieri dipende gerarchicamente dal Ministro della difesa.

È vero che questo criterio — una volta adottato — potrà sollevare anche quello della non osservanza dei limiti di età; ma è anche vero che le funzioni del tutto particolari svolte dal comandante generale della Guardia di finanza, come pur quelle del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, non possono essere legate a considerazioni di limiti di età ma debbono essere portate su di un terreno molto più ampio di valutazione, ivi comprendendo la necessità di dare ad un Ministro delle finanze appena nominato la possibilità di orientarsi nella scelta del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza.

Per questo mi permetto di insistere nella richiesta di approvazione della proposta di legge dell'onorevole Petrucci, dichiarandomi contrario all'emendamento Faletra ed invito gli onorevoli colleghi a valutare la proposta come un mezzo che, affidando al Ministro delle finanze la scelta del comandante generale della Guardia di finanza, ribadisce il criterio della dipendenza del comandante dal Ministro stesso.

FALETRA. Mi permetto di intervenire ancora una volta per sottolineare che la mia osservazione non intendeva assolutamente intaccare quello che è il diritto di ogni deputato di presentare una proposta di legge.

Mi permetto però di ricordare che noi abbiamo, per quanto riguarda la Guardia di finanza, molti grossi problemi in sospenso che — oltre a questo del comandante generale — possono essere individuati con l'organico degli ufficiali, e soprattutto l'organico dei sottufficiali.

Ora è evidente che tutti questi problemi non possono essere affrontati a rate, spezzettati in vari provvedimenti di carattere particolare che possono giungere ad impedire che ci si possa rendere conto dell'indirizzo che si vuole dare a questo Corpo specializzato per metterlo in grado di compiere adeguatamente il proprio dovere.

Noi non possiamo non rilevare che il dichiarato criterio informatore di questa proposta di legge — criterio condiviso dal Governo — di dare cioè una maggiore continuità ed una più stretta dipendenza dal Ministro delle finanze alla funzione di comandante generale della Guardia di finanza — ci mette di fronte ad un serio problema di principio. Non sarà inopportuno ricordare che, proprio in seno a questa Commissione, si è combattuta una bat-

taglia, durata parecchi anni, per stabilire se la Guardia di finanza debba essere comandata da un generale dell'esercito o da un generale proveniente dalla Guardia di finanza; e se esso debba essere considerato completamente alle dipendenze del Ministero delle finanze — se sia cioè esclusivamente un tecnico della materia tributaria — oppure se nel Corpo abbia carattere predominante la disciplina militare.

Allo stato attuale delle cose, qualora intaccassimo il principio in vigore per la scelta del comandante generale della Guardia di finanza — che è cosa del tutto diversa dall'Arma dei carabinieri — noi ci metteremmo sulla strada di togliere il carattere militare al Corpo della Guardia di finanza che è stato finora gelosamente salvaguardato, per mettere la Guardia di finanza alle complete dipendenze del Ministro delle finanze; criterio discutibile, a mio modo di vedere, e che non potremmo affrontare così a cuor leggero.

Io penso che il Governo dovrebbe mandare avanti anche con qualche modifica un certo disegno di legge approvato dal Gabinetto Fanfani, per la revisione organica del problema della Guardia di finanza, e nell'attesa propongo di rinviare la discussione di questa e dell'altra proposta di legge sulla stessa materia posta all'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione. Il problema della scelta del comandante generale potrà essere più utilmente discusso in quella sede, inquadrato negli altri provvedimenti che il disegno di legge governativo comporterà.

PRESIDENTE. Vi è una formale proposta di rinvio. Ad essa do la precedenza nella discussione.

GIGLIA, *Relatore*. Debbo rilevare che delle due proposte presentate dall'onorevole Petrucci su questa materia, la prima — che porta il n. 128 — fu presentata originariamente il 19 aprile 1956 (quasi tre anni fa) e ripresentata nella nuova legislatura il 19 luglio 1958.

E debbo soggiungere che queste due proposte nella loro nuova stesura non ricopiano più fedelmente quelle primitive, ma sono conformi ai suggerimenti che il Governo ha creduto di dare al proponente cogliendo l'occasione della presentazione dei provvedimenti.

Evidentemente, se il Governo presenterà in seguito il disegno di legge al quale ha accennato l'onorevole Faletra, si tornerà a discutere su tutta la materia; ma il voler rinviare la discussione delle due proposte di legge in attesa che il Governo presenti il suo provvedimento significherebbe procrastinare ulteriormente la discussione di un problema non

risolto dal 1956. Prego pertanto gli onorevoli colleghi di respingere la richiesta di rinvio della discussione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo far rilevare all'onorevole Faletra che il Governo può accettare tranquillamente la tesi del rinvio della discussione in attesa della presentazione del progetto governativo. Tuttavia in omaggio alla facoltà del Parlamento di proporre delle leggi, il Governo non ne ostacola la discussione. Si tratta di vedere se le proposte presentate si accordino o meno col pensiero governativo; e nel caso specifico l'accordo sulle due proposte Petrucci è tale che il Governo può disgiungere la loro approvazione da quella del disegno di legge che seguirà.

Debbo anche dire, purtroppo, che dall'emendamento proposto dall'onorevole Faletra si evince il suo pensiero di mantenere intatta la dipendenza del comandante della Guardia di finanza dal Ministero della difesa. Ora io ho fatto rilevare che il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, pur rimanendo militare assume, con la nomina, competenze che non sono tipiche di un comandante dell'esercito, bensì di un alto funzionario del Ministero delle finanze.

Ciò detto, il Governo non può che rimettersi alla volontà degli onorevoli colleghi componenti la Commissione, ma deve con questa precisazione ribadire che, per quanto riguarda il suo pensiero, la proposta di legge Petrucci non trova affatto motivo per non essere accolta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione della proposta di legge n. 734.

(Non è approvata).

Comunico che l'onorevole Faletra ha presentato il seguente emendamento sostitutivo subordinato al primo emendamento da lui presentato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1960, il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di corpo d'armata in servizio effettivo dell'esercito ».

FALETRA. Le ragioni che mi hanno spinto alla presentazione di questo secondo emendamento, la cui votazione è richiesta subordinatamente alla non accettazione del primo da me presentato, non significano l'accetta-

zione da parte nostra della proposta di legge - che respingiamo per i motivi già da me resi noti - tuttavia esso presenterebbe due vantaggi. Il primo consiste infatti nel togliere ogni possibilità di sospetto che questa proposta di legge possa trovare una immediata applicazione nei riguardi dell'attuale comandante generale della Guardia di finanza. Prego l'onorevole Presidente di scusarmi se porto in causa un argomento di carattere personalistico, ma ritengo che esso debba essere fatto presente agli onorevoli colleghi: noi abbiamo già avuto occasione di occuparci altre volte in questa Commissione di problemi di carattere personale, ma il risultato è stato sempre tale che la Commissione stessa non ha mai potuto essere tacciata di personalismi. Il secondo vantaggio che noi ci ripromettiamo dall'approvazione di questo emendamento deriva dalla speranza che ci si possa trovare presto di fronte ad un disegno di legge che investa la posizione della Guardia di finanza nel suo complesso in modo che le funzioni della Guardia di finanza possano assumere contorni più precisi e che il disegno di legge possa trovare consenzienti anche i colleghi della mia parte. Per questi motivi mi permetto chiedere agli onorevoli colleghi della Commissione l'approvazione subordinata di questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Faletra, di cui do lettura e al quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il rappresentante del Governo:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è un generale di Corpo d'armata in servizio effettivo ed è scelto dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro della difesa ».

(Non è approvato).

GIGLIA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario anche all'emendamento subordinato presentato dall'onorevole Faletra perché, riconosciute le esigenze che trovano la loro concretizzazione in questa proposta di legge, non vedo la ragione per cui la sua entrata in vigore debba essere rinviata al 1° gennaio 1960 anziché in termini regolari onde dare la possibilità al Ministro delle finanze di effettuare tempestivamente la propria scelta.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole Relatore.

Per quanto attiene al voto dell'onorevole Faletra per una legge organica sulla Guardia

di finanza, mi associo completamente, accogliendo il suo voto affinché tale legge venga presentata al più presto possibile. Così si avrà la possibilità di discutere anche perché il problema che trattiamo oggi è a sé stante e non si riferisce alla regolamentazione generale della Guardia di finanza sulla quale al più presto la Camera sarà chiamata a pronunciarsi.

**PRESIDENTE.** Prima di proseguire vorrei far presente che l'onorevole Relatore ha presentato alcuni emendamenti, il primo dei quali non credo abbia bisogno di essere posto in votazione. Si tratta infatti di correggere un errore di stampa, consistente nello aver fatto figurare nel testo dell'articolo unico il decreto n. 1557 del Capo provvisorio dello Stato sotto la data 5 ottobre 1957 anziché 5 ottobre 1947.

Ritengo che sarà sufficiente la nostra dichiarazione che deve intendersi 1947 anziché 1957. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il secondo emendamento del Relatore Gigliosa è rivolto a sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio effettivo dell'esercito ».

Il terzo emendamento è un articolo aggiuntivo all'articolo unico ed è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Infine l'ultimo emendamento concerne la modifica dell'intestazione della legge:

« *Nel titolo, alla frase: concernente la sistemazione dell'organico del Corpo della Guardia di finanza, sostituire l'altra: concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza* ».

**GIGLIA, Relatore.** Ritiro l'emendamento relativo all'entrata in vigore della legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PRESIDENTE.** La Commissione prende atto dell'avvenuto ritiro.

Occorre ora procedere alla votazione dei due emendamenti presentati dal Relatore

Giglia e dall'onorevole Faletra all'articolo unico della proposta di legge. Poiché l'emendamento del Relatore Giglia è inteso a sostituire il testo dell'articolo unico con un emendamento che ne sopprime una parte, ritengo che l'emendamento del Relatore Giglia sia da votarsi per primo.

**FALETRA.** Noi ci asterremo dal voto su questo emendamento perché, a nostro parere, esso non risolve alcun problema e la sua approvazione non avrebbe nessun valore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Giglia.

*(È approvato).*

**FALETRA.** Insisto nella votazione del mio emendamento che può considerarsi aggiuntivo al testo dell'articolo unico approvato ora dalla Commissione. La sostanza dell'emendamento consiste infatti nello spostare la decorrenza dell'entrata in vigore della proposta di legge al 1° gennaio 1960.

Il mio emendamento è rivolto quindi a premettere al testo dell'articolo unico le parole: « Con effetto dal 1° gennaio 1960 ».

**SERVELLO.** Di fronte alla minaccia delle sinistre di chiedere la rimessione in Aula del provvedimento qualora l'emendamento non sia accettato, ritengo che il Governo debba esprimere il proprio parere in merito.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo, mentre esprime la propria adesione alla proposta di legge così com'è, non può non dichiararsi perplesso di fronte allo spostamento al 1° gennaio 1960 della data di entrata in vigore del provvedimento, anche perché se si è parlato qui di posizioni personali, queste valgono non solamente in senso positivo, ma anche in senso negativo. Quindi il Governo può accettare la decisione della Commissione, ma non associarsi nel chiedere l'accettazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto quindi in votazione l'emendamento dell'onorevole Faletra secondo il quale l'articolo unico deve iniziare con la frase:

« Con effetto dal 1° gennaio 1960, il primo comma, ecc. ».

*(Non è approvato).*

Comunico che il collega onorevole Faletra, avvalendosi della disposizione prevista dall'articolo 40 del Regolamento, secondo la quale in ogni caso fino al momento dell'approvazione definitiva, la proposta di legge può essere rimessa alla Camera se il Governo, o un decimo dei depu-

tati, o un quinto dei membri della Commissione lo richiedano, ha presentato una richiesta di rimessione in Assemblea che reca all'incirca un centinaio di firme, notevolmente superiore al numero prescritto, la cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive. (754).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 754 relativo a provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive. Il provvedimento ha carattere di urgenza.

L'onorevole Bima, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione e sul quale ho l'onore di riferire si propone il lodevole intendimento di uniformare il sistema di pagamento e le norme di corresponsione della tassa di concessione governativa unitamente al canone di abbonamento per le trasmissioni televisive. Come è noto, nel canone di abbonamento annuo alle trasmissioni televisive è conglobata una tassa di concessione governativa. Mentre però il canone di abbonamento può essere soddisfatto dall'utente sia in unica soluzione che attraverso il pagamento rateale, per quanto riguarda invece la tassa di concessione governativa conglobata, esiste un pagamento in unica soluzione.

Da questa diversa modalità derivano delle difficoltà, sia per quanto riguarda il conteggio del pagamento a rate, sia poi per quanto riguarda la differenza che gli utenti debbono pagare qualora non accettino il pagamento in un'unica soluzione.

Questa disposizione ha originato gravi incertezze e versamenti erronei da parte degli abbonati, con tutte le prevedibili conseguenze per la sistemazione delle singole partite ad opera degli uffici addetti alla riscossione.

Per questi motivi, il disegno di legge in esame si propone di ammettere il pagamento rateale anche per quanto riguarda la tassa di concessione governativa, in modo che coloro i quali desiderano assolvere ratealmente al pagamento del canone di abbonamento, possano pagare ratealmente anche la concessione governativa in modo che le singole rate risul-

tino identiche. Si tratta quindi di una semplificazione che merita il nostro plauso; e per questo motivo come Relatore sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bima per la sua chiara relazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, può essere corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento alle trasmissioni televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse.

In tal caso, la tassa è dovuta nella misura di lire 1.020, per ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, riguardante l'organico della Guardia di finanza. (128).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 128, di iniziativa dell'onorevole Petrucci, relativa a una modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, riguardante l'organico della Guardia di finanza. La proposta ha carattere d'urgenza.

Comunico però che la V Commissione permanente Bilancio, investita del parere alla nostra Commissione, non lo ha ancora comunicato, non essendosi ancora potuta pronunciare sull'argomento.



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

Pertanto la discussione deve intendersi rinviata ad altra seduta.

PETRUCCI. Prego l'onorevole Presidente di porre la proposta di legge all'ordine del giorno non appena sarà pervenuto il parere della Commissione bilancio.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (559):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive » (754):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Faletta, Giglia, Logoni, Malfatti, Martinelli, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Servello, Tantalo, Trebbi, Vicentini, Zugno.

**La seduta termina alle 10,45.**

**IL DIRETTORE**

**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI